

STATUTO

ART.1 – DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (*d'ora in avanti anche Codice del Terzo Settore o CTS*) e successive modifiche, l'Associazione denominata: "SOCIETA' ITALIANA DI DERMATOLOGIA ALLERGOLOGICA, PROFESSIONALE E AMBIENTALE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", in sigla denominata "SIDAPA APS".

ART.2 – DURATA

L'Associazione è a tempo indeterminato.

ART.3 - SEDE

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Perugia. Essa potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non necessita di modifica statutaria.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta nonché all'Agenzia delle Entrate.

ART.4 – FINALITA, SCOPO E ATTIVITA

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività, elencate non esaustivamente, aventi ad oggetto:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, provider ECM;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Le attività dell'Associazione sono finalizzate prevalentemente ai seguenti scopi:

- promuovere l'attività e l'aggiornamento culturale e professionale dei soci attraverso programmi nazionali o locali di attività formativa ECM, congressi, seminari, convegni, riunioni, corsi di aggiornamento, viaggi di studio, pubblicazioni di testi e di articoli su riviste, anche utilizzando piattaforme telematiche;

- tutelare gli interessi morali dei soci impegnandosi ad analizzare ed a fornire soluzioni riguardanti problemi inerenti attività professionali e scientifiche, collaborando, in tal modo, a tutelare anche gli interessi ed i diritti dei pazienti dermatologici, nonché alla riduzione dei costi della spesa sanitaria;

- collaborare con Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Istituto Superiore di Sanità, Agenzia Italiana del Farmaco, Regioni, Agenzie per i Servizi Regionali, Aziende Sanitarie e tutti gli altri organismi e istituzioni sanitarie scientifiche e di ricerca;

- collaborare con Federazioni delle Società Medico-Scientifiche Italiane (FISM), European Union of Medical Specialists (UEMS), International League of Dermatological Societies (ILDS);

- promuovere i rapporti con altre Società scientifiche, sia italiane che straniere;

- collaborare con le associazioni dei pazienti;

- elaborare linee-guida e altri strumenti che possano essere di supporto per l'attività professionale degli associati;

- promuovere e attuare studi e ricerche scientifiche finalizzate negli ambiti di propria competenza;

- promuovere gli scopi e le attività dell'Associazione utilizzando ogni mezzo pubblicitario, anche telematico;

- promuovere ogni altra iniziativa idonea a perseguire gli scopi dell'Associazione;

- promuovere lo studio, il progresso e la solidarietà sociale nell'ambito

della Dermatologia, con particolare riguardo alle malattie cutanee con prevalente genesi immunomediata e infiammatoria in genere, nonché all'influenza dei fattori ambientali e professionali sulla fisiologia e sulla patologia cutanee in senso lato, contribuendo, in tal modo, anche al miglioramento dell'assistenza ai pazienti affetti da patologie dermatologiche ed al contenimento dei costi dell'assistenza sanitaria.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs.n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri, rendicontazione e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo.

Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione può operare in ambito locale, nazionale, ed internazionale e ovunque sussistano bisogni straordinari.

L'Associazione può stipulare convenzioni e partecipare a bandi e appalti con

Enti Pubblici.

ART.5 – I SOCI

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, enti pubblici e persone giuridiche (società commerciali) nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in tema di Enti del terzo settore e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b) accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Gli Associati si distinguono in quattro categorie:

- a) FONDATORI
- b) ORDINARI
- c) ONORARI
- d) SOSTENITORI

Sono FONDATORI coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono ORDINARI coloro che, specialisti in dermatologia e venereologia allergologia e medicina del lavoro, ne facciano domanda dopo aver letto e reputato condivisibili gli scopi ed il regolamento dello statuto dell'Associazione; sono altresì associati ordinari gli Specializzandi in Dermatologia e Venereologia, i quali sono peraltro esentati dal versamento della quota associativa.

Sono ONORARI coloro che, impegnati con importanti e riconosciuti meriti nel campo medico e scientifico, vengono ritenuti dal Consiglio Direttivo particolarmente idonei a favorire e supportare le attività statutarie e che

ovviamente accettino di buon grado la loro adesione all'Associazione.

Sono SOSTENITORI coloro che, pur non essendo specialisti in dermatologia e venereologia, sono interessati e disponibili a sostenere, in diverse forme e modalità, le iniziative dell'Associazione per la realizzazione degli scopi statutari; lo stesso dicasi per enti e fondazioni che eroghino aiuti, sovvenzioni e contributi all'Associazione.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi degli associati sono annotati nel libro degli associati dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendo istanza motivata al Consiglio direttivo che decide nella sua prima riunione utile.

L'Adesione all'Associazione comporta i seguenti obblighi:

1. piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

2. il pagamento della quota associativa annuale, delle quote periodiche per le varie attività; ad eccezione di onorari e specializzandi;

3. mantenere rapporti di rispetto con gli altri associati e gli organi dell'Associazione.

L'Adesione all'Associazione comporta i seguenti diritti:

1. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

2. partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

3. accedere alle cariche associative;

4. esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta.

ART.6 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Per essere ammessi come associati è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;
- dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e

comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART.7 – QUOTA ASSOCIATIVA

Gli associati, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro il termine del 30 aprile di ogni anno salvo maggior termine stabilito dal Consiglio, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART.8 – PERDITA QUALIFICA ASSOCIATO

Lo status di associato si perde per recesso, morosità, esclusione. L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la

sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno 3 mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 120 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento.

L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ART.9 SOCI VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

L'Associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte degli associati e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n.

117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART.10 – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

1. L'Assemblea degli associati;
2. Consiglio direttivo;
3. Il Presidente;
4. Il Vicepresidente;
5. Il Segretario;
6. Il Tesoriere ;
7. L'Organo di controllo contabile e l'eventuale Revisore Legale dei Conti;
8. Il Collegio dei probiviri.

Le cariche sociali si considerano in conflitto di interesse per coloro che, per conto proprio o di terzi, abbiano interessi la cui realizzazione comporti il sacrificio degli interessi associativi. Chiunque si trovasse in questa posizione ha l'obbligo di darne notizia al Segretario ed ha altresì l'obbligo di astenersi dalle discussioni e deliberazioni del Consiglio direttivo.

ART.11 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo

dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi.

All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

- discutere e deliberare sui bilanci previsti per legge e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione;
- approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con preavviso di almeno otto giorni in forma scritta con qualunque mezzo (consegna a mano, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo

dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci previsti per legge entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari i bilanci previsti per legge possono essere approvati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri tre associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori

non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio verranno rispettate le maggioranze previste dalla legge.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART.12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto da quattro a sette membri, dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili per massimo due mandati consecutivi nella stessa carica. La maggioranza dei consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea. Provvede alla stesura dei programmi di attività, dei bilanci e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Determina le quote associative stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione. Il Consiglio Direttivo, nell'ambito del perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione, può conferire particolari incarichi ai propri associati, riconoscendo nei limiti di legge agli stessi un'indennità: i rimborsi e i compensi devono risultare da delibere regolarmente adottate dal Consiglio Direttivo e debitamente formalizzate con la trascrizione dei verbali in apposito libro.

Il Consiglio direttivo può altresì assumere dipendenti o conferire incarichi professionali a soggetti esterni. Spetta al Consiglio Direttivo compilare un regolamento per disciplinare ed organizzare l'attività dell'Associazione, che dovrà essere sottoposta all'Assemblea per la sua approvazione.

Ai fini di un migliore coordinamento delle attività dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà avvalersi della collaborazione di esperti e tecnici che potranno, per determinati argomenti e con funzioni meramente consultive partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza, ed è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei membri. Convocazione e ordine del giorno saranno comunicati mediante invio di posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo almeno due giorni prima della riunione; in caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta almeno un giorno prima della data prevista per la riunione. In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, subentra il primo (e successivi) dei non eletti; il consigliere (o consiglieri) subentrato rimane in carica fino alla naturale scadenza dello stesso Consiglio.

In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio decade l'intero organo e il Presidente deve convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

ART.13 – PRESIDENTE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio, nonché la firma sociale. Il Presidente dovrà essere nominato dal Consiglio Direttivo fra i consiglieri eletti oppure tra i consiglieri uscenti che hanno completato i due mandati. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla

base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART.14 – VICEPRESIDENTE

Il Vice Presidente, coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Vice Presidente dell'Associazione riveste automaticamente anche la carica di Vice Presidente del Consiglio Direttivo e quella di Vice Presidente dell'Assemblea.

ART.15 – IL SEGRETARIO

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'Associazione.

ART.16 – IL TESORIERE

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART.17 – L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea degli associati nomina un organo di controllo monocratico o collegiale; qualora l'Assemblea deliberi di dotarsi di un organo monocratico deve essere eletto un componente effettivo ed uno supplente. Entrambi devono essere iscritti nell'apposito registro dei revisori legali e possono essere sia soci che non soci. Qualora l'Assemblea si doti di un organo collegiale lo stesso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che possono essere sia soci che non soci di cui almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere iscritti nell'apposito registro dei revisori legali. I restanti membri devono essere iscritti negli albi professionali individuati con Decreto del Ministero della Giustizia.

In entrambi i casi, organo monocratico o collegiale, si applica l'art. 2399 c.c. in materia di cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato dalla revisione legale dei conti.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle specifiche disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e ss. modifiche ed integrazioni.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal

fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Con riferimento alla revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

ART.18 – COLLEGGIO DEI PROVIBIRI

Il Collegio dei Proviviri, è composto da tre membri scelti tra tutti gli associati. Compito del Collegio dei Proviviri è l'esame, senza formalità di procedura, di tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati o tra questi e l'Associazione, nonché di tutte quelle questioni che, a giudizio del Consiglio Direttivo, richiedano un'indagine riservata.

Esso, inoltre, è chiamato dal Consiglio Direttivo ad esprimere un parere, non vincolante, nel caso si debba deliberare l'esclusione di un associato dall'Associazione.

Le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione saranno deferite al giudizio, insindacabile e vincolante per le parti, di un Collegio arbitrale costituito da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Perugia.

ART.19 – FONDO PATRIMONIALE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;

b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;

c. dai contributi dell'Unione Europea o di

organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche,
finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di
proprietà dell'Associazione;

e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;

f. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli
associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale,
accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice
sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni;

g. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate a proprio
finanziamento, quali manifestazioni e sottoscrizioni anche a premi;

h. altre entrate compatibili con le finalità sociali
dell'associazionismo sociale;

i. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

ART.20 – BILANCIO - RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

L'esercizio ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno, salvo casi eccezionali, il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il rendiconto economico finanziario relativo all'anno precedente. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione dell'attività di cui all'articolo di riferimento.

Gli utili o gli avanzi di gestione nonché i fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

ART.21 – BILANCIO SOCIALE

E' redatto nei casi e modi previsti dagli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART.22 – SCIOGLIMENTO

L'Associazione si estingue:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause previste dall'art. 27 c.c..

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi, nei limiti di legge.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore che perseguano finalità o scopi uguali o analoghi, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

ART. 22 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle norme del D.Lgs.117/2017.